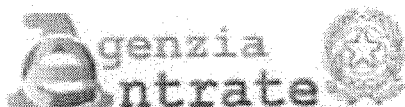


DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - UFFICIO CONTROLLI
VIA PALESTRO 15 - 60122 ANCONA
(codice dell'ufficio TQY)
Numero dell'atto : TQY04E102055

Alla Società ASUR MARCHE
con sede in VIA CAROTTI DEL LAVORO 40, 60131 - ANCONA (AN)

rappresentata dal
Signor GENGA GIANNI
nato a TREIA (MC) il 25/10/1957
con residenza in VIA ARNALDO LUCCENTINI 45, 62029 - TOLENTINO (MC)

CRO 1344/2014



DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 10Y04E102059/2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02175860424

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S O

Il Signor GENGA GIANNI
 nato a TREVIA (MC) il 25/10/1957
 codice fiscale GNGANN57R25L366I
 nella qualità di rappresentante legale di
 ASUR MARCHE

Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di
 ASUR MARCHE
 relativa all'anno 2009.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle società

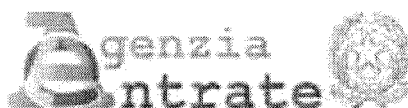
Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto
 e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il
 termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per
 maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenza
 per il contribuente".

Dopo 60 giorni dalla notifica l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett.
 b), del n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenza al punto
 "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme
 richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata,
 senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett.
 b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di
 sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione
 "Avvertenza per il contribuente".



DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 10504E102059/2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02175860424

* * * MOTIVAZIONI * * *

Tenuto conto che in data 06.06.2011 la Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria Ancona ha notificato il verbale a seguito di verifiche fiscali al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni contemplata dalla normativa tributaria ai fini dell'IRES:

Considerato le modifiche ed integrazioni effettuate dalla parte del Modello Unico Enti non commerciali integrativo presentato il 30.09.2011;

Vista l'applicazione da parte dell'ASUR dell'aliquota IRES del 13,75%;

Tenuto conto di quanto segue:

Per effetto di un preliminare esame del contenuto della dichiarazione annuale IVA/IRES per il 2009, successivamente esteso agli anni 2006, 2007 e 2009, l'organo verificatore ha notato che l'azienda sanitaria ha applicato l'aliquota IRES in misura ridotta del 13,75% rispetto a quella ordinaria del 27,50%. Questo perché ha ritenuto di godere delle agevolazioni fiscali previste all'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973, in quanto le aziende sanitarie sarebbero una evoluzione degli "Enti ospedalieri", di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo.

Nel bilancio presentato per l'anno 2009, adottato con determina del Direttore Generale n. 441 del 30/04/2010, l'ASUR ha provveduto comunque a stanziare l'importo di € 449.892,00 in apposito fondo rischi e oneri denominato "Fondi per imposte" per la parte di IRES che riteneva agevolata (foglio n. 23 del pvc).

In merito alla fruizione dell'agevolazione prevista dall'art. 6 del DPR 601/1973, da parte delle aziende sanitarie, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con propria circolare n. 78/E del 03-10-2002 della Direzione Centrale Normativa e contenzioso. Con tale direttiva l'amministrazione finanziaria ha ritenuto che "alle Aziende unità sanitarie locali nonché alla Azienda sanitaria locali non siano applicabili le agevolazioni recate dall'articolo 6 del DPR n. 601 del 1973".

Le motivazioni espresse nella citata circolare vertono sul fatto che non è configurabile una estensione della attività dell'Ente Ospedaliero in quelle esercitate dalle aziende sanitarie, in quanto queste "svolgono attualmente non solo le originarie attività degli enti ospedalieri, ma anche attività del tutto nuove, che esorbitano dall'assistenza ospedaliera tipica dei sopra citati enti. Pertanto, si ritiene che le Aziende sanitarie locali non possono essere equiparate agli enti ospedalieri e, conseguentemente, ad esse non può essere applicata la disposizione agevolativa recata dall'articolo 6 del DPR n. 601 del 1973".

Inoltre, il Consiglio di Stato, con parere n. 103 del 24 ottobre 1995, sia pure in riferimento ad una fattispecie relativa ad altra tipologia di enti, ha espresso che "l'identificazione contenuta nell'art. 6 citato è di stretta interpretazione...". Secondo l'Agenzia, la modifica al citato art. 6 avvenuta con il DL 231/93, convertito nella legge 427/93, è stata effettuata per coordinare le previsioni ivi indicate con le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 28 (ora 29) del TUIR. Infatti tale ultimo articolo, "ha, tra l'altro, stabilito che non costituisce esercizio di attività commerciali l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e filantropiche e l'attività di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, compresi le unità sanitarie locali". La disposizione del TUIR, pertanto, nell'individuare in modo esplicito le Unità sanitarie locali (ora ASL e ASUR o ASUR) tra gli enti soggettivamente esclusi dall'esercizio delle attività commerciali, "ne ha implicitamente sottolineato la peculiare natura e lo ha reso destinatario di un specifico trattamento tributario ai fini dell'IRES".

Visto quanto sopra, non può essere condiviso il giudizio espresso dalla GTR Umbria in quanto, in primo luogo, già allorquando il principio della esclusione di qualsiasi attività svolta dalla Azienda sanitaria, anche esclusivamente commerciale, escluderebbe da IRES qualsiasi operazione fatta, mentre è ben specificato che è commercializzata l'attività sanitaria, nel senso di quella istituzionale, rimanendo invece soggetta all'IRES l'attività extra-istituzionale, quale ad esempio la locazione di box interni, le consulenze non sanitarie, sperimentazioni, cessioni di beni, disinfezioni, fornitura parti sane di cura private e asili nido, mensa per dipendenti di enti o privati, vitto ai personale dipendente ed al personale religioso, pernottamento e vitto in situazioni di maggior comfort alberghiero, ecc..

DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TOY04E102059/2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02175860424

In secondo luogo, far rientrare le aziende nel regime agevolabile soltanto perché esplicano "soltanto" un'attività ospedaliera, creerebbe una disparità di trattamento contraria a quella enunciata. Infatti basterebbe avere l'1% di attività ospedaliera, ed il restante 99% di altre attività, istituzionali e non, per avere ridotta alla metà l'aliquota IRPEE da applicarsi anche ai redditi fondiari derivanti, magari, da immobili non strumentali, oppure su redditi derivanti da attività commerciali, anche di ammontare considerevole.

Diversamente sono condivisibili, oltre che vincolanti le motivazioni espresse dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 79/E del 2002, e nella sentenza della CTR Friulana (sentenza della Sez. VII n. 18 dell'8/5/2006), nel senso che le aziende sanitarie non possono godere delle agevolazioni previste dall'art. 6 del DPR n. 601/1973, in quanto:

- l'azienda sanitaria non è equiparabile ad un ente ospedaliero (le funzioni svolte sono più ampie di quelle originarie di un ente ospedaliero);
- l'art. 6 citato non prevede la azienda sanitaria, e l'elencazione è di stretta interpretazione;

L'esenzione IRPEE ex Art. 38, comma 2 (ora 74, comma 2) per le attività "non commerciali" delle Aziende sanitarie, rappresenta un trattamento tributario specifico.

Sulla base di quanto sopra ampiamente esposto, la ASUR MARCHE, per i redditi imponibili del 2009 ha indebitamente fruito della aliquota ridotta IRPEE, in quanto non spettante e pertanto l'Ufficio con il presente atto determina, ai fini IRPEE, ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 29/9/73 n. 600, una maggiore imposta di € 476.717,00, determinata considerando l'applicazione della corretta aliquota d'imposta IRPEE.

DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TOY04E102059/2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02175860424

DICHIARATO

ACCERTATO

QUADRO RN - IRES

RN1	Reddito da lavoro (da quadro RA)	108.589	108.589
RN2	Reddito da fabbricati (da quadro RB)	3.130.529	3.130.529
RN3	Reddito di impresa, enti a cont.pubblica (dal quadro RC)	146.037	146.037
RN10	Redditi diversi (da quadro RL)	81.806	81.806
RN17	col.4 Reddito complessivo	3.467.031	3.467.031
RN16	Reddito imponibile	3.467.031	3.467.031
RN17	Reddito assogg. ad aliquota del 27,50%	0	3.467.031
	Imposta	0	953.434
RN18	Reddito assogg. ad aliquota ridotta	3.467.031	0
	Aliquota	13,75%	0,00%
	Imposta	476.717	0
RN19	Imposta relativa al reddito impon.	476.717	953.434
RN21	Imposta netta (RN18-RN20)	476.717	953.434
RN25	IRPEF dovuta o diff. a favore del contribuente	476.717	953.434
RN30	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dich.	78.040	
RN33	Accenti varizati	170.262	
RN34	col.2 IRPEF dovuta	228.415	

MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)

476.717,00

DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TOY04E102059/2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02175860424

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRES.

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa che da quella successiva.

VIOLAZIONI ACCERTATE

SANZIONI PREVISTE
MINIME MASSIME

- 1 Ires-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE.

ai ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 19.12.1997 N. 471
SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O
DELLA DIFFERENZA DI CREDITO

476.717,00

953.434,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO B (violazioni per le quali non si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni previste			Sanzione applicabile
	Legge in vigore al momento dei fatti	Disposizioni successive		
	a)	b)	c)	
I Ires	476.717,00	0,00	0,00	476.717,00

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 476.717,00 per le violazioni indicate nel prospetto B al punto n. 1/Ires.

DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TOY04E102059/2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02175860424

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo
(Art. 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo mediatore (vedi successivo punto 3) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 6) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un terzo delle sanzioni.

Per ottenere l'agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3.

La riduzione delle sanzioni a un terzo è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 30/12/2014 il tasso è del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Iras	9455	435.717,00
Interessi (fino al 30/12/2014)		35.761,47
TOTALE		471.478,47
Ulteriori interessi (*)		
Sanzione Iras	9453	155.405,67
Spese di notifica	9400	9,25

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 30/12/2014, fino alla data di versamento inclusa, saranno gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 Definizione dell'accertamento.

Il contribuente può pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 9 trimestri di pari importo, oppure di 12 rate per somme superiori ai 51.645,69 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'ufficio di competenza, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rinuncia deve comunicare all'ufficio di competenza il numero di rata prescelta. Sull'importo delle rate applicate alla prima rata sono indicati gli aliquote (art. 8, lett. a, 218/1997).

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : TOY
- il Codice Arto : 11969334707

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel foglio allegato.



DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TQYB4E102059/2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02175860424

2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo
(Art. 17 dlgs n. 472/1997)

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 1), può comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, inteso gestando che le sanzioni già versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzione Irpef	9601	158.305,67

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : TQY
- il Codice Atto : 11969434007

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente è intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, di n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	476.717,96
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 30/12/2014 *	26.619,93
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	9,75
TOTALE	563.347,59

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 del n. 402/1972 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 30/12/2014 fino alla data di versamento inclusa.

3) Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio
(dlgs n. 546/1992 e di n. 78/2010)

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DI n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, lei deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che



DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TOY04E102059/2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02175860424

possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il D.L. n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione e' causa di improcedibilita' del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalita' e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento previsto per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso: intatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stata notificata l'accoglienza dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Il contribuente deve intestare o notificare l'istanza all'Ufficio legale della Direzione che ha emesso l'accertamento, indicata in intestazione.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilita' di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Ricorso

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre.

Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l'impugnazione e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: ANCONA, e notificarlo a:

DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - UFFICIO LEGALE

VIA PALESTRO, 15 - ANCONA

(art. 1 del n. 546/1992).

La notifica puo' avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione della quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, del n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TQY04E102059/2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02175860434

CONSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché del contestuale reclamo qualora proposto, se è stato notificato tramite l'ufficio giudiziario, oppure la copia se è stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all'originale.

In caso di istanza di reclamo mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1 agosto al 15 settembre.

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 5-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prepagamento a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 DPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 30/12/2014 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del 30/12/2014 maturano gli ulteriori interessi di tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	4932	2009	155.905,67
Interessi fino al 30/12/2014(*)	4933		28.872,44
Spese di notifica	9400	2009	8,75

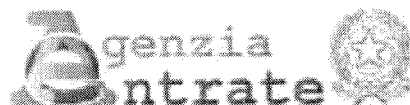
(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Ires accertata e pari a 17,41432 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : TQY
- il Codice Atto : 11969434007



DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TOY04E102059/2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02175860424

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, di n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	158.905,67
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 30/12/2014 *	28.872,94
SPESA DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	187.787,36

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 30/12/2014 fino alla data di versamento inclusa.

4) Intimazione al pagamento

(Art. 29, comma 1, lett. a), di n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con la modalita' indicate al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 3), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	476.717,00
SANZIONE PER INTERO	476.717,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 30/12/2014 *	86.610,83
SPESA DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	1.040.061,58

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 30/12/2014 fino alla data di versamento inclusa.

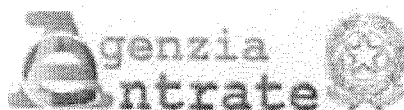
5) Sospensione dell'efficacia dell'atto

(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato per 90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilita' del reclamo-mediazione. La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio di Intestazione, che puo' disporre in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della



DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TOY04E102059/2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02175860424

Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR 602/1973). L'istanza può essere contenuta anche nel reclamo;

- b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In questo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con la stessa modalità prevista per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

6) Accertamento con adesione
(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi precedente punto 2), può presentare istanze di accertamento con adesione, cioè gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi e i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

E' possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se non è stato definito le esatte sanzioni (vedi precedente punto 2).

L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 3) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

7) Riesame
(Dm n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilità di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso.

L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

8) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 2,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

9) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione
(Art. 29 dl n. 78/2010)

Il presente atto, decorati 60 giorni dalla notifica, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Decorati 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovrà essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

Decorati 60 giorni dalla notifica di questo atto, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, può essere comunque affidato in carico all'Agente della Riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso.

Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

9-a) Presentazione del ricorso
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli



DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TOY04E102059/2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02175860424

Importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorati 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	158.905,67
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 30/12/2014	20.872,84
SPESA DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	0,75
SUB TOTALE	169.787,36

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO FARI AL 8%	15.022,99
TOTALE (*)	202.810,35

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con la seguente somma aggiuntiva:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 30/12/2014 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973);
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973);
- c) l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni
(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorati 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	476.717,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 30/12/2014	66.618,83
SPESA DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	0,75
SUB TOTALE	523.344,58

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO FARI AL 8%	45.067,57
TOTALE (*)	608.412,15

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con la seguente somma aggiuntiva:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 30/12/2014 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973);
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973);
- c) l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 DPR n. 602/1973)

DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 10504E102032/2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02175860424

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorati 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE	476.717,00
SANZIONE PER INTERO	476.717,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 30/12/2014	86.615,83
SPESA DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	9,75
SUB TOTALE	1.040.059,58

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 3%	31.204,93
TOTALE (*)	1.123.266,51

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 30/12/2014 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 29 DPR n. 502/1973);
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 502/1973);
- c) l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 3% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

Funzionario responsabile del procedimento di accertamento al quale rivolgersi per informazioni:

SRINELLI SILVIA

Via Palestro, 15 - Ancona

Stanza 137, piano 1, telefono 0712274377

Il presente atto si compone di 14 Pagine

e di n. / allegati composti da n. / pagine

Data

10 NOV 2014



Il Direttore Provinciale

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Dr. *Giuseppe CHIACCIARETTA*

Giuseppe CHIACCIARETTA



MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. TGV04E102059/2014 e la relativa modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24 - Sezione Erazio.

Codice Ufficio: TGV

Codice atto : 11969434007

Denominazione

ASUR MARCHE

Codice fiscale: 02175860424

Descrizione	Codice Tributo	Anno di riferimento	Importo a debito da versare in euro
IRES	9455	2009	476.717,00
Interessi (fino al 30/12/2014)			15.791,47
Totale da versare			592.508,47
Ulteriori interessi (*)			
Sanzione IRES	9453	2009	159.905,67
ridotta ad un terzo (1)			
Spese di notifica	9400	2009	8,12

*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore IRES accertata, e' pari a 45.712,56 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alla sanzione ed i relativi codici tributo sono evidenziati al punto 2 dello avvertenza dell'avviso di accertamento.

L'attestato di pagamento deve pervenire a AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - UFFICIO CONTROLLI - TEAM E1 entro 10 giorni dal versamento.

NOTIFICA A PREZZO POSTA

(ai sensi dell'art. 14 della Legge 30/11/1990, n. 890, e, ricorrendone gli estremi, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 15/09/1990 n. 261 conv. in L. 12/11/1990 n. 331)

Il presente atto n° 10104R102059/2014, composto di n° 14 pagine viene spedito a mezzo dell'Ufficio Fiscale di ANCONA tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. rd. 76642035226-6 del 11/11/2014, a mezzo del sottoscritto STIMILLI SILVIA, messo incaricato dell'Agenzia dalle Entrate Direzione Provinciale di Ancona - Ufficio Controlli.

N. 11914/2014 nel registro cronologico delle notifiche.

Ancona li 19.11.2014

Il Messo speciale

